COMUNE DI NARDO'

(Provincia di LECCE)

Approvato con
Delibera di Consiglio Comunale nr. 24

del 03/04/2006

0935

19 MAG. 2006

1075

07 GIU. 2006

CITTÀ DI NARDÒ

Provincia di Lecce

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.24/2006

OGGETTO: **Approvazione Regolamento "Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi".**

11.1.3

→ 1.1.4

L'anno duemilasei, il giorno **tre** del mese di **aprile** alle ore 10.25 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione .
La seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI	Pres	Assenti	CONSIGLIERI	Pres.	Assenti
1)Vaglio Antonio B.	1		16)Malcangi Tommaso	14	
2)Spenga Giuseppe		1	17) Baccassino Fernando	15	
3)D'Ambrogio Fernando	2		18) Piccione Daniele	16	
4)Plantera Piero		2	19) Prete Luigi C.	17	
5)Cavallo Antonio	3		20) Orlando Sergio	18	
6) Calabrese Salvatore	4		21)Capone Lorenzo		3
7) Piccione Ottavio	5		22)Cavalera Lorella		4
8) Pellegrino Giovanni P.	6		23)Calabrese Lucio	19	
9) Parisi Gregorio	7		24)Profeta Michele		5
10) Errico Michele P.	8		25)Pinna Antonio	20	
11) Venneri Luigi S.	9		26)Vaglio Antonio	21	
12) Colomba Maurizio L.	10		27)Spano Salvatore	22	
13)De Pascalis Claudio	11		28)Giannuzzi Giovanni	23	
14)Gaballo Gianni	12		29)Russo Carmelo R.	24	
15)Bianco Mirella	13		30)Mirarco Walter Luigi	25	
			31)Fracella Giuseppe	26	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Cavallo Antonio nella sua qualità di Vice Presidente Vicario .
Partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Pastore
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Ab/06

Nel corso della seduta entra il cons. Plantera - Presenti 27

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

Che con L.R. n. 13 del 25 agosto 2003 "Discliplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi", applicazione legge 16 dicembre 1985, n. 752 2 è stato stabilito che i Comuni sono autorizzati a discliplinare la raccolta e la vendita dei tartufi, i divieti, le sanzioni e la vigilanza;

Che il Settore VIII - Attività Produttive ha redatto l'allegata bozza di regolamento;

Che sono state tenute sull'argomento alcune sedute da parte della IV^ Commissione Consiliare in data 30.01.06 / 09.02.06 / 13.02.06 / 22.02.06 / 27.02.06 / 02.03.06 / 08.03.06, come da verbali 107,108,109,110,111,112 e 113 dai quali si evince che la proposta di regolamento è stata approvata con alcune modifiche;

Ritenuto dover portare all'attenzione del C.C. la bozza di regolamento così come modificato dalla IV Commissione Consiliare;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. L.vo 18 agosto 2002 n. 267;

Sentito l'intervento del cons. S. calabrese riportato integralmente nel resoconto allegato;

Dato atto che al momento della votazione risultano n.16 consiglieri presenti e 15 assenti: Spenga, Capone, Cavalera, Profeta, Plantera,Spano,Sindaco,Parisi,MirarcoPrete,Piccione O.,Giannuzzi,Russo C., Fracella,Malcangi.

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 del Testo Unicio degli Enti Locali;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti	16
Votanti	16
Favorevoli	14
Contrari	2(Vaglio A. e Calabrese S.)

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento Comunale che discliplina la raccolta e la vendita dei tartufi, i divieti, le sanzioni e la vigilanza, allegato al presente atto.
2. Dare atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/00.

CITTA' DI NARDO'

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE PROMOZIONE TURISTICA
E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
Tel 0833 - 838700
Fax 0833 - 838708

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA E VENDITA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO COMUNALE

Art.1) Le presenti norme vengono emanate ai sensi dell'art 10 della L.R.n. 13 del 25 agosto 2003 "Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi", nell'ambito delle disposizioni della l.752/1985 e della L.R. n. 7 /1998 al fine di stabilire le modalità di raccolta e vendita degli stessi nel territorio comunale, i divieti, le sanzioni e la vigilanza.

Art. 2) Le specie di tartufo commestibile riscontrate sul territorio del Comune di Nardò sono:

1) Terfezia Leonis, presente nella macchia mediterranea e in zona di conifere;
2) Tartufo nero ordinario presente in zona Mondo Nuovo laddove vi sono alberi di querce;
3) Tuber aestivum detto volgarmente tartufo d'estate o Scorzone presente nel parco di Porto Selvaggio;

Art.3) La raccolta dei tartufi è consentita nel periodo da ottobre a gennaio. Fuori da tale periodo non può essere esercitata l'attività di raccolta di tartufi.

E' vietata la raccolta in qualunque periodo dell'anno nel Parco di Porto Selvaggio.

Art.4) Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 commi 2,3,4 e 5, la raccolta dei tartufi deve essere effettuata esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o dello"zappetto" avente lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm 8 ed è limitata alle specie commestibili.

E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo e livellate.

Art.5) I raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla Provincia con validità quinquennale.

Art.6) I raccoglitori che intendano esercitare l'attività di vendita fuori dai luoghi di raccolta, devono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente dimostri di avere superato l'esame di idoneità alla raccolta dei tartufi e sia in possesso del tesserino.

Art.7) I tartufi freschi, per essere posti in vendita, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.
I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.
I pezzi ed il tritume di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee.
Sono considerate "pezzi " le porzioni di tartufo di dimensione superiore a cm 0,5 di e "tritume" quelle di dimensione inferiore.
Sui tartufi freschi , in pezzi e in tritume, esposti al pubblico per la vendita deve essere indicato il nome e la zona geografica di raccolta.

Art.8) Per le violazioni delle norme indicate nel presente regolamento e precisamente:
1) raccolta di tartufi in periodo di divieto o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto
2) apertura di buche non riempite con la terra prima estratta per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte
3) raccolta nelle aree rimboschite da meno di anni quindici
4) vendita di tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte
5) raccolta di tartufi immaturi
6) raccolta di tartufi durante le ore notturne
7) commercio di tartufi freschi appena raccolti, fuori dal periodo di raccolta
8) raccolta di tartufi nelle zone di divieto (parco di Porto Selvaggio)

si applica la sanzione pecuniaria di € 50/00 ai sensi del disposto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

La vigilanza spetta al Corpo Forestale dello Stato ed al Corpo di Polizia Municipale di Nardò.
I proventi delle sanzioni vengono introitati dal Comune sul capitolo "raccolta e commercializzazione dei funghi e dei tartufi".

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa di riferimento nazionale e regionale in materia e precisamente la legge 752/1985 e la legge regionale n. 13/2003.